

N. 87/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Nicola Aurelio, con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 66 e ss. CCII;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mira (VE);

ritenuto che l'istante sia consumatore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, avendo lo stesso contratto i propri debiti all'infuori di qualsivoglia attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

osservato che il sig. Aurelio ha dato atto di non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e di non avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

ritenuto che possa esprimersi un giudizio positivo sulla 'meritevolezza' del sig. Aurelio, intesa come assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, posto che l'istante ha contratto la maggior parte dei suoi debiti (in particolare, finanziamenti) in conseguenza della ludopatia che aveva sviluppato a seguito di taluni eventi sopravvenuti inerenti alla



sua vita privata (interruzione di una relazione sentimentale durata anni, infortunio fisico e isolamento dovuto al periodo pandemico);

osservato che dalla relazione dell'OCC e dal contenuto del ricorso emerge lo stato di sovraindebitamento in cui versa l'istante, il quale, con il solo stipendio mensile di € 1.600,00, deve mantenersi e, al contempo, far fronte a debiti pregressi per oltre € 140.000,00;

osservato che il sig. Aurelio, impiegato amministrativo con contratto a tempo indeterminato, ha proposto di corrispondere € 360,00 al mese per cinque anni, tenuto conto del suo reddito mensile (circa € 1.600,00 al mese), delle spese di mantenimento (€ 1.400,00 al mese) e dell'apporto derivante dalla tredicesima e quattordicesima mensilità nonché dalle ore di lavoro straordinario svolte con regolarità;

rilevato che il sig. Aurelio ha altresì previsto, in conformità all'art. 67 co. 5 ccii, il rimborso, alle scadenze convenute, del mutuo in regolare ammortamento garantito da ipoteca iscritta sulla sua casa di abitazione principale (si fa presente che la rata, pari ad € 520,00, è compresa nelle spese di mantenimento pari ad € 1.400,00 mensili);

rilevato che, grazie alla somma complessiva di € 25.200,00 così messa a disposizione del ceto creditorio, il sig. Aurelio ha proposto ai creditori il pagamento integrale delle prededuzioni e dei crediti privilegiati (questi ultimi pari ad € 5.716,31) nonché il pagamento nella percentuale del 24,66% dei creditori chirografari;

ritenuto che il piano prospettato sia fattibile, in quanto il sig. Aurelio, pur avendo indicato spese di mantenimento mensili per € 1.400,00 a fronte di uno stipendio medio mensile di € 1.600,00, può contare anche su ulteriori entrate (tredicesima e quattordicesima mensilità nonché ore di lavoro straordinario svolte con regolarità);



considerato, poi, che il sig. Aurelio, nato nel 1974, è assunto a tempo indeterminato, con conseguente seria prospettiva di continuare a percepire lo stipendio, la tredicesima, la quattordicesima e gli ulteriori compensi per lavoro straordinario per tutto l'arco temporale di durata del piano (5 anni);

osservato che sono state formulate osservazioni da parte della banca titolare della garanzia ipotecaria sulla abitazione principale e da parte del Condominio I Tigli, ove è ubicata detta abitazione;

rilevato che il creditore ipotecario ha precisato in maniera leggermente difforme il proprio credito ed ha, al contempo, fatto presente che il sig. Aurelio aveva altresì rilasciato fideiussione in favore del fratello in relazione a un mutuo ipotecario a quest'ultimo concesso, con conseguente sussistenza di un credito chirografario della banca da conteggiare nell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che il Condominio I Tigli ha, invece, richiesto il riconoscimento della prededucibilità, ai sensi dell'art. 30 L 220/2012, con riferimento alle spese condominiali maturate in corso di procedura, vale a dire da maggio 2024 in poi;

osservato, quanto alle osservazioni dell'istituto di credito, che non è dirimente, ai fini della valutazione di cui all'art. 70 co. 9 ccii, stabilire l'esatto ammontare del credito residuo vantato nei confronti dell'istante, posto che quest'ultimo dovrà continuare a pagare regolarmente il mutuo e, in caso di inadempimento, la mutuante potrà soddisfarsi sul bene ipotecato rimasto estraneo al perimetro dell'accordo;

rilevato che anche il credito del Condominio I Tigli per spese condominiali maturate in corso di procedura non costituisce una posizione debitoria rientrante nell'accordo proposto dal sig. Aurelio, trattandosi di posizioni creditorie inerenti a un bene non appreso alla procedura e sorte posteriormente alla apertura della procedura medesima;

osservato, infatti, che costituisce principio generale quello per cui una procedura concorsuale è vincolante rispetto ai soli creditori anteriori, mentre i creditori posteriori sono liberi, in caso di



inadempimento del debitore, di agire sui suoi beni a prescindere dall'eventuale omologa dell'accordo di ristrutturazione;

rilevato che delle spese condominiali avrebbe dovuto tenersi conto ai fini del calcolo della somma mensile necessaria per il mantenimento, al pari delle altre spese indicate al punto 1.6 del ricorso;

osservato che un tanto potrebbe rilevare ai fini della valutazione di fattibilità del piano, in quanto è evidente che, se le spese di mantenimento sono superiori a quanto indicato, la somma messa a disposizione dei creditori potrebbe difficilmente essere versata in corso di procedura;

ritenuto che, nel caso in esame, possa esprimersi comunque, nonostante la lacuna sopra evidenziata, un giudizio positivo di fattibilità, tenuto conto che l'OCC ha documentato il pagamento, da parte del sig. Aurelio, delle spese condominiali sorte dal maggio 2024 in poi e che, al contempo, il debitore pare disporre di entrate derivanti dal lavoro straordinario svolto;

precisato, rispetto al pagamento effettuato dal sig. Aurelio, che, in primo luogo, nelle proprie originarie osservazioni il Condominio I Tigli non aveva in alcun modo contestato il credito così come quantificato in piano, ma si era limitato a richiedere il riconoscimento della prededuzione per le spese condominiali successive;

ritenuto che, quindi, le spese condominiali rientranti nel piano (e, quindi, da pagarsi in percentuale) siano quelle indicate dall'istante, non potendo essere valorizzate le ulteriori argomentazioni contenute nelle osservazioni del 30.9.2024;

considerato, poi, che il pagamento effettuato il 13.9.2024 dal sig. Aurelio non può essere imputato secondo le regole civilistiche a un debito previsto in piano, in quanto in corso di procedura sono vietati i pagamenti di debiti pregressi;

ritenuto che, quindi, in conformità alle intenzioni del debitore, il pagamento non possa che essere imputato alle spese condominiali sopravvenute;



considerato, infine, che la banca non può, allo stato, escutere la garanzia prestata dal sig. Aurelio in favore del fratello, in quanto quest'ultimo sta pagando regolarmente il mutuo e nessun debito è, quindi, al momento sorto;

osservato che, anche in questo caso, l'eventuale inadempimento del garantito farebbe sorgere un debito in capo al sig. Aurelio e la mutuataria, non vincolata all'accordo di ristrutturazione in quanto creditore posteriore, potrebbe agire nei confronti del garante a prescindere dall'omologa;

ritenuto, per tutto quanto sin qui detto, che la proposta formulata sia ammissibile e che il piano sia fattibile;

visto l'art. 70 ccii;

P.Q.M.

omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Nicola Aurelio, nato il 6.11.1974 a Venezia;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

invita l'OCC a vigilare sull'esatto adempimento del piano, sottoponendo al Giudice eventuali difficoltà non autonomamente risolvibili;

dispone che l'OCC depositi semestralmente relazioni sullo stato dell'esecuzione dell'accordo;

dispone che l'OCC, terminata l'esecuzione e sentito il debitore, depositi una relazione finale ai sensi dell'art. 71 co. 4 ccii;

dichiara chiusa la presente procedura.

Si comunichi anche all'OCC, il quale avrà cura di comunicare la presente sentenza ai creditori.

Si comunichi.

Venezia, 4.10.2024



Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

